



COMUNE DI COMACCHIO  
Provincia di Ferrara

Reg. delib. N. 121

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria

Seduta di prima convocazione

In data 23/12/2022 alle ore 09:30

Ai sensi dell'art. 39 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, si è convocato il Consiglio Comunale nella Residenza Municipale, oggi 23/12/2022 alle ore 09:30 in adunanza ordinaria di prima convocazione, previo invio di invito scritto mediante PEC.

Fatto l'appello nominale risultano:

1	NEGRI PIERLUIGI
2	SAMBI FILIPPO
3	NEGRI VERONICA
4	CAVALLARI UMBERTO
5	FANTINUOLI LUIGI
6	LAROSA EMANUELE
7	CARLI PIER PAOLO
8	CAVALLARI MATTEO
9	FOGLI DENIS
10	GELLI GIUSEPPE
11	CALDERONI BRUNO
12	CARLI BALLOLA SANDRA
13	RIGHETTI ALBERTO
14	FABBRI MARCO
15	CARLI ALICE
16	PATTUELLI RICCARDO
17	BUZZI LUCA

Presenti	Assenti
X	
	X
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
	X
	X
X	
<b>12</b>	<b>5</b>

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Fazioli

Il Presidente del Consiglio Sig. Pier Paolo Carli - assume la presidenza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta, designando scrutatori i tre Consiglieri:

NEGRI VERONICA, CAVALLARI MATTEO, BUZZI LUCA

### OGGETTO:

SERVIZIO TRIBUTI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2023..

Gli Assessori signori: Emanuele Mari, Sandro Beltrami, Maura Tomasi, Rosanna Cinti, presenti in aula, partecipano all'odierna seduta consiliare senza il diritto di voto e senza essere conteggiati ai fini della validità della riunione.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisita la proposta di deliberazione n. 112 del 31/10/2022 di pari oggetto a firma di: IL DIRIGENTE SETTORE III - Dott. Silvio Santaniello, conservata agli atti del Comune;

Uditi gli interventi di cui all'**allegato 1** agli atti della presente deliberazione;

Premesso che:

- con gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, veniva istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU);
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), con il comma 639, art. 1, ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si basava su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la suddetta imposta si componeva: dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che, con la Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), si è assistito ad un riassetto normativo che ha disposto l'abolizione della I.U.C.;

Preso atto dell'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad

*eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";*

Considerato, quindi, che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 28 Dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino

al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 2015. I Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Atteso che:

- il Comune di Comacchio ha previsto l'applicazione della maggiorazione TASI a decorrere dall'annualità 2015, confermandone poi l'applicazione nella stessa misura fino all'annualità 2019;
- la suddetta maggiorazione è stata prevista nella misura dello 0,8 per mille per gli ALTRI IMMOBILI CAT. A, tranne Cat. A/10 e relative pertinenze (Cat. C/2, C/6 e C/7), ad eccezione degli immobili, ad uso esclusivo residenziale, concessi in comodato d'uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta, che la utilizzano come abitazione principale, per un massimo di n. 2 fabbricati e ad eccezione degli immobili, ad uso esclusivo residenziale, concessi in affitto a canone concertato per un massimo di n. 2 fabbricati, nonché ad eccezione degli immobili in uso esclusivo ad Onlus;

Dato atto che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.05.2020, avente ad oggetto: "*Conferma maggiorazione IMU - Ex art. 1 - comma 755 - della Legge 27.12.2019, n. 160, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147*", si stabiliva di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, sino al limite del 1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino al 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015;

Vista la propria precedente deliberazione n. 133 del 23.12.2021, con la quale si determinavano le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2022;

Ravvisata la necessità di confermare per l'annualità 2023, ai sensi del comma 755 della Legge di Bilancio 2020, l'incre-

mento dell'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 2015;

Preso atto, inoltre, che il comma 741, lettera c) della Legge n. 160/2019, dispone che sono, altresì, considerate abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) su decisione del singolo Comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In

caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Atteso che, ai sensi del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con precedente deliberazione n. 18 del 28.05.2020, l'unità immobiliare - limitatamente ad una sola unità - posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, si considera abitazione principale;

Vista, inoltre, la Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) in materia di IMU, in particolare l'art. 1, comma 48, il quale stabiliva che, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160/2019, è applicata nella misura della metà e la Tassa sui Rifiuti avente natura di tributo o la Tariffa sui Rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'art. 1, Legge n. 147/2013, è dovuta in misura ridotta di due terzi;

Visto l'art. 1, comma 743, della Legge n. 234/2021, (Legge di bilancio 2022) ai sensi del quale, limitatamente all'anno 2022, la misura dell'Imposta Municipale Propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento;

Visto, inoltre:

- il comma 756 della Legge n. 160 del 2019, che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della Legge n. 160 del 2019, che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con

il Decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa, e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal Decreto Ministeriale di cui al citato comma 756, decorre solo dall'anno 2021 e, in ogni caso, solo in seguito all'adozione del Decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle Finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera, priva del prospetto, a produrre effetti, non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del Decreto di cui al citato comma 756;

Preso atto che il Decreto di cui al comma 756 della Legge n. 160/2019, indispensabile per l'approvazione di aliquote diversificate in riferimento alle fattispecie individuate dallo stesso per l'anno 2021, non è, a tutt'oggi, stato approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, né resa pubblica l'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale;

Vista la necessità, tuttavia, di approvare le aliquote I.M.U. per l'anno 2023 entro la scadenza dettata dalle norme statali;

Visti l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l'articolo 172, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di procedere ad approvare le aliquote I.M.U. per l'anno 2023;

Ritenuto, pertanto, di confermare per l'anno 2023 l'aliquota ridotta dello 0,40% per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (Cat. C/2, C/6, C/7) nella misura massima di una per categoria;

Ritenuto, altresì, confermare per l'anno 2023 l'applicazione del sistema di aliquote agevolate già previste per l'anno 2022 e di seguito richiamate:

- Unità immobiliari, limitatamente a massimo n. 2 (due) fabbricati (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (cat. C/2, C/6, C/7) nella misura massima di una per categoria, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale;
- Fabbricati, ad uso esclusivo residenziale, concessi in affitto a canone concertato, per un massimo di n.2 (due) fabbricati in cat. A e relative pertinenze in cat. C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una per categoria;
- Fabbricati di proprietà, strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione di immobili ad uso residenziale, limitatamente a massimo due fabbricati, classificati nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8;
- Fabbricati di proprietà, strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione di immobili ad uso residenziale, per ditta individuale con titolare di età inferiore ai 35 anni, limitatamente a massimo due fabbricati di proprietà, classificati nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8;
- Fabbricati in uso esclusivo ad ONLUS;

Atteso che:

- al fine della fruizione delle agevolazioni sopra menzionate, il contribuente è tenuto a presentare annualmente, entro la data di scadenza della seconda rata dell'I.M.U., apposita autocertificazione, attestante le condizioni che permettono l'applicazione dell'aliquota agevolata;
- solo per le agevolazioni riguardanti l'uso gratuito, tale autocertificazione va presentata una sola volta entro la data di scadenza della seconda rata dell'I.M.U. e non sarà necessario presentarla annualmente fino a che non saranno intervenute variazioni successive;
- la mancata presentazione entro i termini indicati comporta l'impossibilità di fruire di tali agevolazioni;

Richiamato, infine, l'articolo 1 - comma 767 - della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale le aliquote e i

COMUNE DI COMACCHIO *deliberazione n. 121 del 23.12.2022*

regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale in materia di determinazione delle aliquote IMU, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e sue modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, relativa alla potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali, di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.05.2020, esecutiva ai sensi di legge;

Atteso che il richiamato articolo 151 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevede che gli Enti Locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 02.12.2022;

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare competente nella seduta del 05.12.2022;

Acquisita l'attestazione, parte integrante dell'atto, sull'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né in capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, Dirigente del Settore III - dott. Silvio Santaniello - ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio

COMUNE DI COMACCHIO *deliberazione n. 121 del 23.12.2022*

Finanziario - dott. Silvio Santaniello - ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere con l'approvazione delle aliquote per l'anno 2023;

Con i seguenti risultati di voto:

Consiglieri presenti: n. 12  
voti favorevoli: n. 9  
voti contrari: n. 3 (Marco Fabbri - PER FARE COMACCHIO; Luca Buzzi - PARTITO DEMOCRATICO-PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA- "INSIEME PER COMACCHIO"; Sandra Carli Ballola - LA CITTA' FUTURA-MOVIMENTO 5 STELLE);

**DELIBERA**

- di determinare, come segue, sulla base della normativa vigente, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2023:

DESCRIZIONE CATEGORIA	ALIQUTA
Abitazione principale Cat. A/1, A/8, A/9 (c.d. abitazioni di lusso) e relative pertinenze (Cat. C/2, C/6, C/7) nella misura massima di una per categoria	0,40%
Altri immobili Cat. A (tranne gli A/10) e relative pertinenze (Cat. C/2 - C/6 - C/7)	1,14%
Unità immobiliari, limitatamente a massimo due fabbricati (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (Cat. C/2, C/6, C/7) nella misura massima di una per categoria, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale	0,86%
Fabbricati, ad uso esclusivo residenziale, concessi in affitto a canone concertato, per un massimo di n. 2 fabbricati in cat. A e relative pertinenze in	0,86%

Cat. C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una per categoria	
Immobili Cat. A/10, B, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7	0,96%
Immobili Cat. D, ad esclusione della cat. D/10 (fabbricati con funzioni produttive connesse alle attività agricole)	0,96%
Fabbricati di proprietà, strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione di immobili ad uso residenziale, limitatamente a massimo due fabbricati, classificati nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8	0,86%
Fabbricati di proprietà, strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione di immobili ad uso residenziale, per ditta individuale con titolare di età inferiore ai 35 anni, limitatamente a massimo due fabbricati di proprietà, classificati nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8	0,76%
Fabbricati in uso esclusivo ad ONLUS	0,60%
Aree fabbricabili	1,06%
Terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e non ricadenti nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 13, della Legge n. 208/2015	0,96%
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità	0,10%

- di confermare per l'annualità 2023, ai sensi del comma 755 della Legge di Bilancio 2020, l'incremento dell'aliquota massima dell'1,06 per cento, di cui al comma 754, sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiora-

zione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 2015, così come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.05.2020;

- di determinare la detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- di dare atto che, per "immobili strumentali all'esercizio d'impresa", per i quali è prevista una riduzione di aliquota previa la presentazione dell'apposita autocertificazione, si intendono gli immobili strumentali utilizzati per lo svolgimento dell'attività dall'impresa stessa;
- di dare atto che, in caso di abitazioni principali c.d. di lusso e altri immobili cat. A con aliquota agevolata (come sopra individuati) con più di una pertinenza per categoria (C/2, C/6, C/7), le pertinenze eccedenti la prima rientrano nella fattispecie impositiva "Altri immobili cat. A (tranne gli A/10) e relative pertinenze (cat. C/2 - C/6 - C/7)";
- di dare atto che:
  - al fine della fruizione delle agevolazioni sopra menzionate, il contribuente è tenuto a presentare annualmente, entro la data di scadenza della seconda rata dell'I.M.U., apposita autocertificazione, attestante le condizioni che permettono l'applicazione dell'aliquota agevolata;
  - solo per le agevolazioni riguardanti l'uso gratuito, tale autocertificazione va presentata una sola volta entro la data di scadenza della seconda rata dell'I.M.U. e non sarà necessario presentarla annualmente, fino a che non saranno intervenute variazioni successive;
  - la mancata presentazione entro i termini indicati comporta l'impossibilità di fruire di tali agevolazioni;
- di confermare il limite minimo del versamento dell'imposta a € 2,00;

- di dare atto che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'Imposta, si rimanda al vigente Regolamento Comunale per l'Imposta Municipale Propria, approvato con la propria precedente deliberazione n. 18 del 28.05.2020 e alla normativa vigente in materia;
- di dare atto che le aliquote approvate con la presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 2023;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e della Finanze, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160 del 2019;
- di demandare al Dirigente del Settore III - dott. Silvio Santaniello - l'attuazione di ogni successivo adempimento e l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto.

La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ottiene i seguenti risultati di voto:

Consiglieri presenti: n. 12  
voti favorevoli: n. 9  
voti contrari: n. 3 (Marco Fabbri - PER FARE COMACCHIO;  
Luca Buzzi - PARTITO DEMOCRATICO-  
PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA-  
"INSIEME PER COMACCHIO"; Sandra  
Carli Ballola - LA CITTA' FUTURA-  
MOVIMENTO 5 STELLE).

Si dà atto che durante la trattazione di questo argomento risulta presente il Consigliere Emanuele Larosa, mentre risulta assente il Consigliere Bruno Calderoni.

COMUNE DI COMACCHIO *deliberazione n.* 121 *del* 23.12.2022

Letto e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Sig. Pier Paolo Carli

Il Segretario Generale

Dott.ssa Giovanna Fazioli

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)